

R.G. n. 2358/2012

N. 1507/15	Sen.
N. 1416/15	Rep.
N. _____	F.N.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai magistrati

Nicoletta Ongania

Presidente

Maria Grazia Federici

Consigliere

Giovanna Beccarini Crescenzi

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 2358/2012 R.G. promossa in grado d'appello da

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore (C.F. 80242250589), con  
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, via Freguglia, n. 1, Milano

-appellante-

contro

c.f. \_\_\_\_\_


f. \_\_\_\_\_

..., con il proc. dom. avv. Alberto Cappellaro, Via  
Amedeo D'aosta, 5, Milano

-appellati appellanti incidentali-

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI: come da fogli allegati.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 28 giugno 2012 il Ministero della Salute ha impugnato la sentenza n. 5801\2012, depositata il 18 maggio 2012, con la quale il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle domande proposte da \_\_\_\_\_, volte a ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto delle trasfusioni di sangue cui erano stati sottoposti, ha così deciso: ... *condanna il Ministero della salute a corrispondere a \_\_\_\_\_*

*la somma di € 140.000,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del marzo 2000 e via via rivalutata anno per anno sino ad oggi e da oggi al saldo gli interessi legali sulla somma in moneta attuale, detratto l'indennizzo riconosciuto ex lege 210/92 secondo i criteri indicati in motivazione;*

*condanna il Ministero della salute a corrispondere a \_\_\_\_\_ la somma di € 850.000,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del giugno 1995 e via via rivalutata anno per anno sino ad oggi e da oggi al saldo gli interessi legali sulla somma in moneta attuale, detratto l'indennizzo riconosciuto riconosciuto ex lege 210/92 secondo i criteri indicati in motivazione;*

*condanna il Ministero della salute a corrispondere a \_\_\_\_\_ la somma di € 300.000,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del dicembre 1996 e via via rivalutata anno per anno sino ad oggi e da oggi al saldo gli interessi legali sulla somma in moneta attuale, detratto l'indennizzo riconosciuto riconosciuto ex lege 210/92 secondo i criteri indicati in motivazione.*

*condanna il Ministero della Salute a rifondere agli attori \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ le spese di lite liquidate in € 500,00 per spese, € 4.037,00 per diritti, € 2.000,00 per onorario oltre accessori di legge;*

Il Ministero ha chiesto, in riforma, il rigetto delle domande proposte dagli attori.

I sigg. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ritualmente costituitisi, hanno chiesto il rigetto dell'avversa impugnazione e, in via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza, l'accertamento che l'indennizzo ex legge n. 210/1992 percepito dagli appellanti non doveva essere detratto dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.

Precisate le conclusioni all'udienza del 14.1.2015, la causa è stata trattenuta in decisione con contestuale assegnazione dei termini per il deposito e lo scambio degli atti conclusivi e portata all'odierna camera di consiglio.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame il Ministero si duole dell'affermata sua responsabilità rilevando che le trasfusioni di \_\_\_\_\_ erano avvenute prima del 1989, quando già si conosceva il virus dell'epatite B, ma non quello dell'epatite C e dell'infezione HIV e che era contrario a ogni logica affermare la responsabilità dell'appellante anche per queste seconde infezioni prima ancora della scoperta del relativo virus e facendo risalire la colpa dell'Amministrazione al 1978, anno di scoperta del virus dell'epatite B. Secondo l'assunto dell'appellante, infatti, *nessuna responsabili-*

*tà potrebbe attribuirsi al Ministero per quei casi di epatite C e HIV accertate fino al 1989, e non precedute dall'epatite B.*


Osserva l'appellante che per le medesime considerazioni appena esposte, e a maggior ragione, era errata la decisione assunta con riferimento a \_\_\_\_\_, contagiata nel 1968.

Il motivo non può trovare accoglimento, condividendo integralmente questo Collegio le considerazioni svolte dal Tribunale ed espresse dalla Suprema Corte, con orientamento consolidato, e da questa stessa Corte d'Appello con riferimento al momento in cui deve farsi risalire la responsabilità del Ministero per mancato controllo del sangue.

Innanzitutto, va esclusa la rilevanza della data della scoperta del virus dell'epatite C, in quanto *non sussistono tre eventi lesivi, come se si trattasse di tre serie causali autonome ed indipendenti, ma un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto - contagio infettivo - lesione dell'integrità e pertanto già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B ..sussiste la responsabilità del Ministero anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patologiche dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il Ministero non aveva controllato, come pure era obbligato per legge* (Cass. 29.8.2011, n. 17865, cfr. pure, da ultimo, Cass. 14.3.2014, n. 5954).

Inoltre, neppure assume rilievo al fine di escludere la responsabilità del Ministero il fatto che alla data in cui \_\_\_\_\_ venne trasfusa e contagiata, 1968, non fosse stato ancora isolato il virus dell'epatite B. Infatti, dalla puntuale ricostruzione degli atti normativi e regolamentari intervenuti in materia contenuta nella sentenza impugnata e dai precedenti di merito e di legittimità pure richiamati dal primo giudice emerge come fin dalla fine degli anni '60, inizi anni '70 fossero ben noti i rischi di trasmissione di epatite virale e fosse possibile la rilevazione (indiretta) dei virus attraverso la determinazione delle transaminasi ALT e il metodo dell'anti-HbcAg e che obblighi normativi in ordine ai controlli fossero già contenuti nella legge n. 592 del 1967 e in reiterati in provvedimenti successivi. Rispetto a tale completa ed argomentata ricostruzione degli elementi da cui derivava l'obbligo di controllo del sangue da parte del Ministero, nessuna puntuale censura è riportata nell'atto di appello, che si limita a dare rilievo alla data di scoperta del virus, né l'appellante ha dedotto e provato che tali controlli fossero stati effettuati, mentre già a quell'epoca era nota la pericolosità del sangue infetto.

Questa Corte d'Appello, come accennato, si è già pronunciata in merito a contagi risalenti ad epoca antecedente al 1978. In detto precedente, ricordato che già con circolare 28 marzo 1966 n. 50, diretta ai medici provinciali, il Ministero aveva imposto l'obbligo della determinazione sistemica e periodica delle transaminasi sieriche nei donatori di sangue, rilevato che con Legge 14.7.1967 n.592 erano state emanate direttive tecniche per la raccolta preparazione e conservazione del sangue umano; che con D.M. 18.6.1971 era stata prevista la selezione del donatore; che con D.M. 15.9.1972, erano poi stati posti rigorosi limiti all'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi derivati, si osservava: *In altri termini, se il virus HCV era totalmente*





*sconosciuto come mai il ministero aveva imposto l'analisi delle transaminasi già nel 1966? La spiegazione sta nel fatto che già dagli anni '60 era stata individuato in ambito scientifico un terzo tipo di epatite non A non B (NANB). E il Ministero aveva emanato due circolari nel 1970 (n.95) e nel 1974 (n.103) sulla profilassi epatite e sulla ricerca dell'Antigene Australia. Tutto ciò porta ad affermare che sin dagli anni '60 vi era consapevolezza di un nuovo tipo di epatite, di cui si conosceva il veicolo principale (il sangue). Nonostante che essa fosse innominata (NANB) e non ancora individuata nella struttura molecolare, alcune modalità di riconoscimento della presenza del virus erano state approntate e, quindi, alcune cautele erano possibili (Corte d'Appello di Milano, Sezione II Civile, sent. n. 2491\08).*

Generica e inammissibile è la doglianza proposta in relazione al *quantum*. Il Ministero si limita ad affermare che la quantificazione *appare eccessiva e non provata in giudizio*, ma non svolge alcuna censura, tanto meno specifica, con riferimento ai criteri adottati dal primo giudice ai fini della determinazione dell'importo riconosciuto a titolo risarcitorio.

In definitiva, l'appello principale deve essere rigettato.

Con il proposto gravame incidentale gli appellanti si dolgono della disposta detrazione dell'indennizzo da loro percepito dall'importo riconosciuto a titolo risarcitorio. Deducono che il Ministero non aveva indicato e provato, come suo onere, l'entità delle somme erogate, contestano la stessa detraibilità dell'indennizzo, rilevando che il titolo giuridico del pregiudizio non corrisponde a quello del vantaggio, che la soluzione opposta vanificherebbe pressoché totalmente l'effetto deterrente della responsabilità civile e che, contrariamente a quanto indicato dal primo giudice, non determinerebbe un ingiustificato arricchimento, posto che ogni attribuzione trova il suo titolo in una disposizione normativa.

Eccepiscono altresì che "l'istituto dello scorporo" viola gli artt. 14 e 2 della CEDU, osservando che gli appellanti, almeno potenzialmente, sono invalidi civili e che la Suprema Corte costantemente esclude per i danneggiati non emotrasfusi lo scomputo dal risarcimento degli assegni di invalidità, aggiungono che in ogni caso alcuna detrazione poteva essere operata in relazione ai danni non indennizzati, e cioè dalle somme liquidate o a ristoro delle sofferenze patite durante le terapie interferoniche, o in considerazione delle particolari implicazioni psicologiche della malattia e delle sue conseguenze di tipo relazionale.

Anche il gravame incidentale non può trovare accoglimento.

Innanzitutto, le somme corrisposte a titolo di indennizzo, il cui riconoscimento non è affatto posto in discussione dagli appellati, risultano comprovate dalla stessa documentazione prodotta da questi ultimi.

In particolare,

- per [ ] sono state prodotte, al doc. 2.4, la domanda proposta in via amministrativa in data 3 maggio 2000 e, al doc. 2.1, la consulenza medica disposta nel procedimento promosso dall'attuale appellato per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992, nella quale

si conclude per l'ascrivibilità della patologia alla IV categoria, Tabella A, allegata al d.p.r. 30.12.1981, n. 834 e per la sussistenza del nesso causale;

- per [ ] sono stati prodotti al doc. 3.3: la domanda proposta in via amministrativa in data 9 ottobre 2001, il parere dell'Ufficio Legale del Ministero della Salute e il decreto del Ministero che, provvedendo in conformità, decreta il riconoscimento dell'indennizzo, ascrivibile alla VII categoria, Tabella A, allegata al d.p.r. 30.12.1981, n. 834;

- per [ ] sono stati prodotti, al doc. 5.1., il parere della Commissione Medica che conclude per l'ascrivibilità della patologia alla VIII categoria, Tabella A, allegata al d.p.r. 30.12.1981, n. 834 e per la sussistenza del nesso causale e, al doc. 5.3, il provvedimento della ASL in data 22 ottobre 2001 di liquidazione dell'indennizzo.

Detti documenti costituiscono prova idonea delle somme percepite da parte degli appellati, ove si consideri il carattere predeterminato delle tabelle e la decorrenza del beneficio dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda in via amministrativa.

Per quanto attiene agli altri profili, questo Collegio ritiene di richiamare i principi più volte espressi dalla Suprema Corte ai fini di affermare la detrazione dell'indennizzo da quanto riconosciuto a titolo di risarcimento, senza che in contrario possa rilevare quanto dedotto dagli appellati. Vale la pena a riguardo solo di evidenziare alcuni argomenti ed effettuare alcune precisazioni. Non è pertinente il confronto con le provvidenze percepite da altri invalidi e la mancata loro detrazione da quanto spettante a titolo di risarcimento, posto che nella specie si versa nella situazione diversa e del tutto particolare in cui è lo stesso soggetto che eroga quelle provvidenze, riconosciute proprio per effetto del contagio da trasfusione, e che è condannato al risarcimento dei danni. Non si verifica dunque un diverso trattamento di casi uguali di cui gli appellanti si dolgono invocando le disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Entrambe tali attribuzioni trovano la loro giustificazione nella patologia causata dalla somministrazione di sangue infetto e, sulla scorta di tale presupposto, appare corretto quanto indicato dal Tribunale, ovvero che una doppia attribuzione a carico del medesimo soggetto e a ristoro del medesimo pregiudizio sarebbe ingiustificata, mentre sono del tutto fuor di luogo le considerazioni di parte appellata che vorrebbe distinguere tra danno e danno ai fini della *compensatio*, tenuto conto di quanto detto in ordine all'identità del pregiudizio che dallo stesso soggetto viene ristorato con risarcimento e indennizzo.

Da ultimo, a ulteriore conforto di tutto quanto innanzi rilevato, va richiamato recente precedente della Suprema Corte che, proprio dando continuità all'indirizzo delle S.U. (sentenza n. 584/2008), ha così argomentato: *...la diversità di natura delle due erogazioni consente di ritenere non vulnerato il diritto all'integrale risarcimento del danno e quindi di escludere qualunque profilo di incostituzionalità del principio così elaborato in quanto la percezione dell'indennizzo o delle altre provvidenze previste dalla legge speciale non incide sulla misura finale di quanto dovuto dallo Stato, unitariamente considerato* (Cass. 24 settembre 2014, n. 20111).



In definitiva, sia l'appello principale che quello incidentale devono essere rigettati e la sentenza impugnata integralmente confermata.

In considerazione della reciproca soccombenza delle parti in relazione agli appelli rispettivamente proposti, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del grado.


P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, così decide:


- rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto conferma la sentenza n. 5801\2012 del Tribunale di Milano, depositata il 18 marzo 2012;
- compensa integralmente tra le parti le spese del grado.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 24 febbraio 2015


IL CONSIGLIERE REL.



IL PRESIDENTE



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Daniela BERSELLI



CORTE D'APPELLO DI MILANO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI, - 7 APR 2015



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Daniela BERSELLI

